

L.R. 1/2004, art. 4, commi 30, 31 e 32
L.R. 7/2000, art. 30

B.U.R. 11/8/2004, n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2004, n. 0224/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione a Comuni e Aziende municipalizzate dei contributi previsti dall'articolo 4, commi 30, 31 e 32 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004) per l'acquisto di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654.

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 30, 31 e 32 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per l'acquisto di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654.

Art. 2
(Beneficiari)

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni e le Aziende municipalizzate con sede nel territorio regionale.

Art. 3
(Contributi de minimis)

I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 4
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono presentate entro il 31 marzo direttamente alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-illustrativa atta a dimostrare la necessità di acquisto della prevista strumentazione, nonché della conseguente formazione specialistica del personale, ai fini dell'attuazione di tutte tre le norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654;
- b) relazione tecnica atta a fornire tutti i dati necessari per il calcolo del grado di priorità definito all'articolo 6;
- c) preventivo dettagliato di spesa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'articolo 1;
- d) solo per i soggetti aventi natura di impresa ai sensi del diritto comunitario dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante di aver ricevuto/non aver ricevuto altri contributi de minimis nel triennio precedente la presentazione della domanda; in caso affermativo vanno indicati tutti gli aiuti de minimis percepiti, indipendentemente dal loro obiettivo e forma, dalle Autorità comunitaria, nazionale, regionale o locale, specificando la legge, l'importo, l'ente e la data del provvedimento di concessione del contributo;
- e) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante di non aver beneficiato di altre pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta;
- f) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante l'effettivo costo dell'IVA per l'Ente in quanto soggetta/non soggetta a recupero.

3. Per l'anno 2004 le domande già presentate ai sensi del comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non conformi alle disposizioni del medesimo potranno essere regolarizzate su segnalazione dalla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 5

(Concessione del contributo)

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le integrazioni richieste, qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

3. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato.

Art. 6

(Inammissibilità)

Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'Ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi.

Art. 7
(Spesa ammissibile e criteri di priorità)

1. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, e nel limite di 100.000,00 euro fissato dal comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004.

2. I contributi possono essere concessi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

3. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, per la formazione della specifica graduatoria si procederà all'individuazione del grado di priorità della domanda sulla base dei seguenti parametri:

- percentuale popolazione residente servita dalla rete fognaria;
- percentuale perdite della rete fognaria calcolata come rapporto tra il volume giornaliero d'acqua fornito all'utenza e il volume d'acque reflue in ingresso agli impianti di depurazione;
- vulnerabilità del territorio in rapporto alla profondità della falda;
- vulnerabilità del territorio in rapporto alla tipologia del terreno sovrastante la falda.

4. Il grado di priorità della domanda è derivato dalla somma dei punteggi ottenuti da ognuno dei parametri secondo le seguenti tabelle:

% popolazione residente servita dalla rete fognaria P_{prf}	punteggio
$P_{prf} > 95 \%$	1.00
$80 \% < P_{prf} \leq 95 \%$	0.80
$65 \% < P_{prf} \leq 80 \%$	0.60
$50 \% < P_{prf} \leq 65 \%$	0.40
$P_{prf} \leq 50 \%$	0.20

% perdite della rete fognaria Prf	punteggio
$Prf \geq 40 \%$	1.00
$30 \% \leq Prf < 40 \%$	0.80
$20 \% \leq Prf < 30 \%$	0.60
$10 \% \leq Prf < 20 \%$	0.40
$Prf < 10 \%$	0.20

profondità della falda rispetto al piano campagna pf	punteggio
$pf < 5 \text{ m}$	1.00
$5 \text{ m} \leq pf < 12 \text{ m}$	0.65
$12 \text{ m} \leq pf < 25 \text{ m}$	0.40
$25 \text{ m} \leq pf < 50 \text{ m}$	0.30
$50 \text{ m} \leq pf < 100 \text{ m}$	0.20
$pf \geq 100 \text{ m}$ o falda assente	0.10

tipologia del terreno sovrastante la falda	punteggio
ciotoli e ghiaie	1.00
sabbie da fini a medie, senza matrice fine	
ciotoli, ghiaie e sabbie con matrice scarsa	0.80
ciotoli e ghiaie con matrice limosa	
ghiaie e sabbie con matrice limosa	
ciotoli, ghiaie e sabbie con matrice limo-argillosa	
sabbie limose con ghiaie	
sabbie limose	0.70
sabbie limo-argillose	
limi sabbiosi con ghiaia	0.60
limi debolmente sabbiosi con ghiaia	0.40
limi sabbiosi sciolti	0.30
limi sabbiosi debolmente argillosi	
limi sabbiosi debolmente argillosi compatti	
limi sabbiosi-argillosi con ghiaietto	
limi sabbiosi-argillosi	
limi e limi argillosi	0.20
argille limose	

Nel caso di diverse tipologie di terreno si calcola la media ponderata dei punteggi attribuiti ad ogni singolo strato proporzionalmente allo spessore dello stesso.

5. La domanda che presenta grado di priorità più elevato ha diritto di precedenza nell'assegnazione del contributo.

6. In caso di parità di grado di priorità tra due o più domande sarà data precedenza a quella del richiedente con maggior popolazione servita dalla rete fognaria.

7. Si procede al soddisfacimento delle domande idonee pervenute in base alla graduatoria sopra richiamata, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

8. Nell'eventualità che una domanda sia collocata in una posizione di graduatoria tale da consentire la concessione del contributo richiesto solamente in maniera parziale, tale contributo potrà essere concesso previa accettazione da parte del beneficiario e attestazione del medesimo di provvedere con fondi propri alla copertura della spesa eccedente il contributo. In alternativa il richiedente potrà dichiarare di accettare il contributo ridotto, attestando contestualmente che intende realizzare l'intervento nei limiti dell'importo concedibile e che l'intervento stesso, sia pure ridimensionato, è comunque rispondente alla finalità dell'attuazione di tutte tre le norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654. In caso di mancata accettazione si procederà con identiche modalità nei confronti del richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

Art. 8

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte del beneficiario di fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, accompagnata da dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore a quella inizialmente prevista, la liquidazione del contributo avverrà applicando la medesima percentuale individuata al momento della concessione.

Art. 9

(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni generali di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.